

VERBALE DI ACCORDO DI PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

(EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27 E ULTERIORMENTE MODIFICATO DALL'ART. 70 E SS. DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)

Oggi 27 maggio 2020 alle ore 9.30, con modalità telematiche, si sono riuniti:

Mango Italia S.r.L., con sede legale in Milano, Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1, P.IVA e C.F. 04996900967, (di seguito, "**Mango**" o la "**Società**"), rappresentata da Maria Erika Fantova Bernard quale procuratrice speciale della Società e da Debora Bettacchini, assistita dal Dott. Giovanni Piero Malvasi e dagli Avv.ti Roberta Russo e Milena Gryszkiewicz

FILCAMS-CGIL, nella persona di Vanessa Caccerini

FISASCAT-CISL, nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS, nella persona di Paolo Proietti (di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**")

(di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")

Premesso che:

- (i) Mango è società esercente attività di commercio di articoli di abbigliamento ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 6 aprile 2020 le Parti, a seguito dell'esame congiunto, addivenivano alla sottoscrizione di un accordo (di seguito "**Accordo**") per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ("**CIGD**") di n. 386 lavoratori - come meglio dettagliato nell'Allegato A all'Accordo - che venivano sospesi in CIGD sino a zero ore e/o con riduzione oraria per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, con decorrenza dal 2 marzo ("**Periodo di CIGD**");
- (iii) il Periodo di CIGD è scaduto in data 3 maggio 2020 in tutte le Regioni eccetto per gli *store* siti nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna dove il Periodo di CIGD è esteso di ulteriori 4 settimane e, in base a un utilizzo senza soluzione di continuità, andrà a scadere in data 31 maggio 2020;
- (iv) in data 25 aprile 2020 la Società ha presentato l'istanza di accesso alla CIGD al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto impresa plurilocalizzata ed è in attesa che venga emesso il relativo decreto di autorizzazione;
- (v) in data 19 maggio 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" il quale, intervenendo sulla disciplina dell'art. 22 del D.L. convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la facoltà per i datori di lavoro che hanno già integralmente fruito del periodo di 9 settimane, di ricorrere alla CIGD con causale COVID-19 per un periodo ulteriore di 5 settimane da utilizzare sino al 31 agosto 2020 e per un successivo periodo di 4 settimane a decorrere dal 1° settembre 2020 sino al 31 ottobre 2020;
- (vi) la Società ha riaperto i negozi al pubblico in data 18 maggio 2020; tuttavia, la Società lamenta una situazione aziendale critica anche in termini occupazionali, considerato il crollo delle vendite registrato a causa dell'imposto e protratto periodo di sospensione delle attività commerciali e le attuali condizioni di ripresa, ancora soggette a significative restrizioni correlate all'attuazione delle misure di sicurezza indicate nel Protocollo di sicurezza anti-contagio condiviso tra Governo e le parti sociali allegato al DPCM 26 aprile 2020 e nelle ordinanze regionali, che determinano tensioni finanziarie e consentono un impiego solo parziale dell'organico, soprattutto in alcune unità che presentano un numero di addetti elevato e che non hanno subito significative contrazioni in conseguenza della cessazione dei rapporti a termine;
- (vii) in considerazione del predetto calo di attività e del fatturato è intenzione di Mango fare ricorso alle ulteriori settimane di CIGD per i lavoratori addetti alle unità indicate nell'Allegato A al presente verbale;
- (viii) in data odierna, le Parti si sono incontrate al fine di esperire l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo ("**Verbale**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta e causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, la Società richiederà l'ulteriore accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 70 e ss. del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ("**Proroga**"), con le seguenti modalità:
 - (a) la Proroga riguarderà n. 280 lavoratori già in forza alla data del 25 marzo 2020, come meglio dettagliato nell'Allegato A al presente Verbale ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore e/o con riduzione oraria;
 - (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 5 settimane, anche non consecutive, con decorrenza dal 4 maggio 2020 per la generalità delle Regioni eccetto per gli store siti nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna per le quali la Proroga avrà decorrenza a far data dal 1° giugno, vale a dire allo spirare delle 13 settimane (già oggetto di istanza), in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 8-*quater* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
 - (c) le ore di fabbisogno di CIGD sono puntualmente indicate nell'ambito dell'Allegato A al presente Verbale;
 - (d) La Società si riserva di richiedere anche le ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale previste dall'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 70 e ss. del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, da fruire nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fatta salvo ogni diverso intervento e misura che dovesse medio tempore ritenersi necessario per la gestione dei livelli occupazionali.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 70 comma 1, lett. g) del D.L. n. 19 maggio 2020, n. 34, la Società si rende disponibile ad anticipare il pagamento della prestazione alla fine di ogni periodo di paga richiedendo all'INPS il relativo rimborso e/o conguaglio.
3. La Società si rende altresì disponibile, quale trattamento di miglior favore, a riconoscere la maturazione dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità durante i periodi di sospensione in CIGD.
4. Durante il periodo di Proroga, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevedrà, per quanto possibile, il principio della rotazione nel contesto dei singoli store, tenuto conto in ogni caso del Protocollo di sicurezza anti-contagio condiviso tra Governo e le parti sociali del 14 marzo 2020, del Protocollo di sicurezza allegato al DPCM 26 aprile 2020 e delle ordinanze regionali in materia, del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei Lavoratori interessati in ragione dei rispettivi livelli di inquadramento e mansioni.
5. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative alla fruizione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD, anche con riferimento al meccanismo della rotazione.
6. Con la firma del presente Verbale, le Parti si danno atto di aver positivamente concluso la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 22 D.L. del 17 marzo 2020 n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto

per Mango Italia S.r.l.

MANGO ITALIA, S.R.L. Società Unipersonale
 Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1 - 20123 Milano
 Capitale sociale: 10.366.000 €
 Partita IVA: IT04996900967
 Codice fiscale: 04996900967
 Codice imprese: 04996900967
 R.E.A. 1289983

Sergio Milesi

#

Enrico Carrozzini

per la Filcams-Cgil

per la Fisascat-Cisl

per la Uilucs

Palo Pizzetti
